

scafo o si debbono accumulare in quantità sufficiente per imbarcarsi, il servizio cumulativo non si può fare.

Noi lo vediamo a Genova dove le ferrovie hanno tre o quattro magazzini, e sono obbligate ad applicare una tariffa di espulsione delle merci dopo 36 ore e la merce si ricovera sulle piatte, all'aperto, un po' dappertutto, ma servizio cumulativo non se ne fa malgrado gli obblighi imposti dalle vecchie convenzioni alle Compagnie sovvenzionate.

Quindi mi pare un po' arrischiato stabilire qui che dietro richiesta delle ferrovie o delle Compagnie di navigazione od anche semplicemente di un interessato le due amministrazioni ferroviaria e marittima siano obbligate a fare questo servizio cumulativo là dove mancano questi mezzi di ricovero, là dove servizio cumulativo non si può fare.

Sarebbe stato molto più utile che l'articolo facesse obbligo alle ferrovie di provvedere i magazzini in quantità sufficiente per dare ricetto alle merci, in condizione economicamente vantaggiose ed efficaci perchè la merce non sia gravata che da minime spese pel suo passaggio dal vagone a bordo e non sia sottoposta a danni.

Io credo che l'articolo, così come è, potrà essere difficilmente applicato. Quindi temo che questo provvedimento delle spedizioni cumulative, che è di altissimo interesse per i nostri traffici, resterà ancora per noi un desiderio pur troppo non molto vicino ad essere soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paniè.

PANIÈ. Io rivolgo una preghiera alla Commissione (e dico alla Commissione perchè è dessa la quale ha introdotto la disposizione in esame modificando il testo ministeriale) relativamente al modo di costituzione del collegio arbitrale. L'articolo prevede il caso di controversie che insorgano tra l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed altre imprese di trasporti, e stabilisce che debbano essere decise da un collegio arbitrale composto da due arbitri scelti uno per parte, e da un terzo da scegliersi dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Poi contempla l'ipotesi che una delle parti non addivenga a la scelta del suo arbitro, e dice: « nel caso che taluna delle amministrazioni non elegga il proprio arbitro,

il presidente della Corte d'appello, sopra domanda della parte più diligente, o di chi possa avervi interesse, nomina anche l'arbitro o gli arbitri mancanti ».

La domanda che faccio alla Commissione è questa: è conveniente che lo stesso presidente della Corte d'appello, che è già il terzo arbitro...

DANEO, *relatore*. Non è il terzo arbitro; nomina il terzo arbitro.

PANIÈ. Sì, correggo ...che ha già nominato un arbitro, ne nomini anche un altro?

Il giudizio arbitrale dà già sempre luogo a tanti sospetti a cose finite, che è bene evitarne altri, per la dignità degli stessi arbitri nella costituzione del collegio giudicante. Ora nessuno può mettere in dubbio l'altissima fiducia di cui è degno il presidente della Corte d'appello di Roma: ma, ad ogni modo, perchè non deferire la nomina dell'arbitro mancante ad un'altra autorità, per esempio, al presidente della Camera di commercio di Roma? (*Commenti*). Altrimenti ci sarà sempre il malevolo che troverà a ridire, che una stessa persona riunisca la facoltà di determinare la maggioranza del collegio arbitrale.

La cosa si può modificare con una lieve correzione all'articolo, ed io sottopongo questa osservazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANEO, *relatore*. A me non pare che l'onorevole Paniè abbia ragione, e non credo che sia il caso di mutare l'articolo. Il presidente della Corte di appello si sostituisce alla parte che nomina il proprio arbitro, quindi si può dedurre da questo silenzio una delegazione implicita a questa nomina. Non si può dire che con questo fatto il presidente venga a costituire la maggioranza del collegio arbitrale; la costituisce in quanto la parte che dovrebbe nominare se ne rimette a lui per la nomina di questo arbitro mancante; ma la parte può sempre impedir ciò. E mi sembra che il fare intervenire una persona inferiore di grado, e che non conosce la materia come egli la conosce, sarebbe meno conveniente che quello di affidarla allo stesso magistrato. Per cui pregherei l'onorevole Paniè di non insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io ho accettato la formula proposta